
STATUTO

(approvato il 31 marzo 2011)

Statuto del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Articolo 1

Costituzione, sede e durata

É costituito il FONDO DI GARANZIA DEI PORTATORI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA BANCHE APPARTENENTI AL CREDITO COOPERATIVO (d'ora in avanti, "Fondo"). Esso è un consorzio volontario, con sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (d'ora in avanti "Federcasse"), costituito tra le Banche di credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane, aderenti alle Federazioni locali.

Prevvia delibera del Comitato di Gestione, al Fondo sono ammesse a partecipare le società bancarie, controllate direttamente o indirettamente da Banche di Credito Cooperativo e rientranti nel "gruppo delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane" quale definito dall'art. 4 dello statuto di Federcasse.

L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate dal presente Statuto e dai Regolamenti, di volta in volta, approvati dal Comitato di Gestione, in attuazione dei principi contenuti nello Statuto medesimo.

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei consorziati. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 2

Scopo

Scopo del Fondo, in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito, ed attraverso l'apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle Banche consorziate, per l'ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell'obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale e nei limiti e con le modalità previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Regolamento del Fondo stabilisce le caratteristiche dei titoli obbligazionari ammessi alla concessione della garanzia. Sono comunque esclusi i titoli obbligazionari subordinati e in genere tutti quelli caratterizzati da elementi derivati o che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.

Il Fondo, nell'ambito delle finalità di cui al paragrafo precedente e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, si propone altresì lo scopo di tutelare e consolidare l'immagine delle Banche del Gruppo del Credito Cooperativo quali emittenti di titoli di debito, affidabili e sicuri, destinati al mercato generale.

Articolo 3

Interventi

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, il Fondo interviene, nel caso di

inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate (collettivamente designati d'ora in avanti, come casi di "Default"):

- a) attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi dei titoli obbligazionari da essa emessi, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del Commissario Straordinario.
- b) attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel caso di inadempimento dell'obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.

L'intervento del Fondo non ha tuttavia luogo nel caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e in quello di continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 90 del citato D.lgs..

Ai fini dell'intervento di cui alla precedente lett. b), il regolamento del prestito obbligazionario dovrà contenere una clausola che attribuisca ai sottoscrittori dei titoli e ai loro portatori, nell'ipotesi di mancato rimborso del capitale alla scadenza, il diritto al pagamento da parte del Fondo del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e alle condizioni previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo stesso. L'esistenza della garanzia del Fondo, con espresso rinvio alle condizioni e modalità indicate nel regolamento del prestito obbligazionario, dovrà altresì essere indicata sui titoli, ai sensi dell'art. 2414, n. 5, cod.civ..

Il diritto all'intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri l'ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l'evento di default e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro centotremiladuecentonovantuno/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione delle banche consorziate. Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente o presso altra Banca, anche non consorziata, l'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria.

Nessun ulteriore intervento, diverso da quelli di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente articolo, può essere effettuato dal Fondo.

A seguito degli interventi di cui al presente articolo, il Fondo acquista corrispondenti diritti di credito, in via diretta ovvero in surrogazione dei diritti spettanti ai portatori dei titoli, nei confronti della Banca emittente dei titoli in relazione ai quali gli interventi sono effettuati.

Articolo 4

Diritto esclusivo degli obbligazionisti

Gli interventi di cui al precedente art. 3, lett. b) sono preordinati all'esclusiva protezione e tutela dei portatori di obbligazioni e pertanto nessun diritto in tal senso può essere esercitato o fatto valere dalla Banca di Credito Cooperativo emittente.

Articolo 5

Mezzi per l'attuazione degli interventi

Per l'attuazione dei suoi interventi, il Fondo si avvale, nei limiti individuali e complessivi disciplinati dall'art. 25, dei mezzi a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, secondo un meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione obbligazionaria (Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di obbligazioni garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e in proporzione all'ammontare delle obbligazioni garantite. Il meccanismo di calcolo dei mezzi necessari all'attuazione degli interventi è disciplinato dal Regolamento.

Si definiscono di seguito i Rischi ai quali viene commisurata la quota parte di impegno per ogni Consorziata ai fini degli interventi del Fondo:

Rischio Banca: il rischio di ogni banca viene valutato sulla base dei seguenti profili gestionali:

- patrimonializzazione;
- redditività;
- liquidità;
- esposizione al rischio di credito;
- esposizione al rischio di tasso di interesse;
- efficienza di costo.

L'analisi della rischiosità di ogni banca può essere integrata con dati e informazioni di tipo socio-economico relativi alle aree di insediamento e sulla base di ulteriori eventuali profili riferiti a ciascuna Consorziata. Il giudizio sul rischio banca è integrato con elementi valutativi forniti dalle competenti Federazioni locali.

Gli indicatori per ogni profilo gestionale e gli algoritmi di calcolo adottati per la misurazione della rischiosità di ogni Consorziata sono stabiliti dal Regolamento.

Rischio Durata: è determinato dalla durata delle singole emissioni obbligazionarie garantite, secondo modalità indicate nel Regolamento;

Perdita Attesa Storica di Sistema: è determinata sulla base della serie storica delle esposizioni obbligazionarie delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane secondo le modalità indicate dal Regolamento;

Rischio Concentrazione: è determinato in funzione del rapporto tra il totale delle emissioni obbligazionarie garantite alla singola Consorziata e il totale delle emissioni garantite dal Fondo secondo le modalità indicate dal Regolamento.

La quota parte dei mezzi per l'attuazione degli interventi relativa alle Consorziarie assegnatarie della classe di rischio più elevata è determinata in deroga a quanto previsto dai commi precedenti in misura fissa proporzionale alle obbligazioni garantite.

Articolo 6

Classificazione delle banche consorziate

Le Banche consorziate sono classificate - in via ordinaria annualmente - secondo i criteri di cui al precedente articolo 5 e con le modalità descritte nel Regolamento in almeno sette classi, ordinate secondo un livello di rischio crescente e determinate sulla base delle modalità previste dal Regolamento. Ove ne ricorrano i presupposti e secondo le modalità descritte nel Regolamento, il Fondo può procedere:

- a) ad una revisione infra-annuale delle classi di rischio, su richiesta delle Federazioni Locali o della stessa Consorziata se ricompresa nelle società bancarie di cui all'art. 1 comma 2;
- b) di propria iniziativa ad assegnare una classe di rischio predeterminata.

Con riguardo alle Consorziarie assegnatarie della classe di rischio di ufficio o delle classi di rischio FGO 5, 6 e 7, il Fondo può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, alle Assemblee dei soci e ai Consigli di amministrazione delle medesime.

Le Banche classificate nella classe di rischio più elevata non sono abilitate alla emissione di obbligazioni assistite dalla garanzia del Fondo. Qualora al termine del successivo esercizio, la Banca non risulti classificabile in una delle classi inferiori di rischio, è passibile di esclusione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Le banche neo-costituite rientranti tra quelle definite all'art. 1 comma 2 che non abbiano già pubblicato almeno i bilanci relativi a tre esercizi completi sono classificate secondo le modalità descritte nel Regolamento.

L'ammissione alla garanzia del Fondo per le emissioni obbligazionarie di Banche classificate nelle classi di rischio immediatamente inferiori a quella più elevata è disciplinata dal Regolamento. La concessione della garanzia in tali fattispecie è sottoposta all'approvazione preventiva del Comitato di Gestione del Fondo.

In caso di necessità ed urgenza, la relativa decisione può essere assunta dal Presidente sentiti i Vice Presidenti. Tale decisione dovrà essere comunicata ai membri del Comitato di Gestione nel corso della prima seduta utile.

Ferma restando la previsione dei commi precedenti, tutte le Banche comprese nel novero dei soggetti di cui all'art. 1 sono abilitate ad aderire al Fondo, indipendentemente dalla classe di rischio ad esse applicabile.

La garanzia apprestata dal Fondo e gli interventi di cui all'art. 3 hanno per oggetto esclusivamente i titoli obbligazionari emessi successivamente all'adesione al Fondo della Banca emittente.

Articolo 7

Obblighi delle Consorziarie

Le Banche consorziate sono tenute a trasmettere al Fondo la documentazione necessaria per l'ammissione alla garanzia delle emissioni obbligazionarie, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Per effetto della partecipazione al Fondo, le Banche consorziate sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento di cui all'art. 1, nonché di tutte le deliberazioni del Comitato di Gestione, assunte in conformità allo Statuto e al Regolamento.

Le Consorziarie assegnatarie della classe di rischio di ufficio o delle classi di rischio FGO 5, 6 e 7 sono tenute

a trasmettere tempestivamente al Fondo, e alla Federazione locale nel caso di BCC-CR, per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica, gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione delle medesime.

Articolo 8

Iscrizione degli impegni

L'impegno verso il Fondo deve essere iscritto in un'apposita voce della Nota integrativa al bilancio d'esercizio fatte salve tutte le eventuali prescrizioni in materia di iscrizioni contabili degli impegni che verranno stabilite in ottemperanza dei Principi Contabili Internazionali (IAS).

Articolo 9

Dotazione monetaria a fini precauzionali

Il Comitato di Gestione, in casi eccezionali e per motivi precauzionali, legati a concrete prospettive di intervento di cui al precedente art. 3, può richiedere la costituzione, secondo i medesimi criteri di cui all'art. 5 e nei limiti di cui all'art. 25, di una dotazione monetaria finalizzata alla copertura teorica di situazioni di default riferibili a singole banche o a raggruppamenti di esse.

Articolo 10

Cessazione

La partecipazione al Fondo cessa per recesso o esclusione.

Articolo 11

Federazioni Locali

Nell'applicazione del presente Statuto e del Regolamento, il Fondo si avvale della collaborazione delle Federazioni locali, le quali operano quali articolazioni territoriali del Fondo.

Articolo 12

Recesso

Ogni Banca consorziata può recedere in qualsiasi momento dal Fondo, dando un preavviso non inferiore alla scadenza più lontana dei prestiti obbligazionari assistiti dalla tutela del Fondo medesimo, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione al Fondo.

In pendenza del termine di cui al primo comma, restano fermi per la Banca recedente tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo, ma essa non potrà emettere prestiti obbligazionari assistiti dalla tutela del Fondo stesso, che, dal canto proprio, tutela i portatori dei titoli emessi dalla Banca qualora, entro lo stesso termine e fino alla data di efficacia del recesso, si verificassero eventi di Default.

Articolo 13

Esclusione

Qualora una Banca consorziata si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 o si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Fondo, quest'ultimo, con delibera del Comitato di Gestione, richiama formalmente la banca consorziata ad adempiere nel termine di tre mesi, secondo le modalità definite nel Regolamento. Trascorso tale termine senza che la Consorzziata abbia adempiuto, il Fondo, con delibera del Comitato di Gestione, delibera la sua esclusione.

L'esclusione non pregiudica il diritto dei portatori dei titoli emessi prima della comunicazione dell'esclusione agli interventi di cui all'art. 3 del presente Statuto e non libera la Banca dagli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Fondo, maturati fino alla data di efficacia della comunicazione di cui al paragrafo precedente

L'esclusione non può essere pronunciata successivamente alla sottoposizione della Banca ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 14

Organi

Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Comitato di Gestione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio, presentato dal Comitato di gestione;
- sul preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio e sulla quota fissa di contribuzione delle banche di credito cooperativo consorziate;
- sulle modifiche dello Statuto.

Articolo 16

Convocazione e delibere dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente - mediante comunicazione ai consorziati ed ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti, da inviarsi mediante lettera raccomandata con A.R., telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione - almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività del Fondo e ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2615 – *bis* cod. civ.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione.

Ogni Banca consorziata ha diritto a un voto; ad ogni Consorzziata inoltre viene assegnato, secondo modalità previste dal Regolamento, un ulteriore numero di voti pari al rapporto fra il numero complessivo delle classi di rischio e il punteggio di rischio della banca.

Ogni Banca consorziata può farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la seconda

convocazione, da altra Banca consorziata o dalla Federazione locale di appartenenza con delega scritta.

E' consentito alle Federazioni locali di rappresentare tutte le banche consorziate ad esse associate; le banche consorziate al Fondo non possono rappresentare più di cinque consorziate.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di Banche consorziate che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.

Per le delibere di modifica dello Statuto o di scioglimento anticipato del Fondo è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in ogni caso, per la validità delle delibere è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti.

Le delibere dell'Assemblea sono assunte a voto palese.

Tutte le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Comitato di Gestione.

Articolo 17

Comitato di Gestione: composizione e durata in carica

Il Comitato di Gestione è composto, di diritto, dagli stessi componenti del Comitato Esecutivo di Federcasse; essi durano in carica quanto il loro mandato di componenti di tale ultimo organo.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale di Federcasse.

Alle riunioni del Comitato assistono i Revisori dei Conti.

Il Segretario del Comitato di Gestione è il Direttore.

Articolo 18

Competenze del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione e la gestione del Consorzio, salvo quelli espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei consorziati.

Il Comitato di Gestione delibera inoltre:

- a) sull'ammissione delle Banche al Fondo;
- b) sulla esclusione delle Banche, nei casi previsti dal presente Statuto;
- c) sull'ammissione alla tutela del Fondo delle emissioni obbligazionarie delle Banche consorziate, sulla base delle previsioni del precedente articolo 6 del presente Statuto e secondo le modalità indicate nel Regolamento;
- d) sulla relazione dell'attività svolta nell'esercizio;
- e) sulla relazione e sul progetto di bilancio;

- f) sul preventivo delle spese di funzionamento dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- g) sull'approvazione dei Regolamenti e sulle modifiche degli stessi;
- h) sulla effettuazione degli interventi di cui all'art. 3 del presente Statuto e sulla richiesta alle Banche consorziate dei mezzi necessari per effettuarli;
- i) sulla struttura organizzativa e sui poteri e le attribuzioni del Direttore;
- j) sull'attribuzione delle classi di rischio, annuali e infra-annuali, alle Consorziato.

Articolo 19

Convocazione e delibere del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente mediante avviso ai suoi componenti da inviarsi a mezzo di Raccomandata con A. R., telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento - anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione - della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega ad altro componente.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti il contenuto dei Regolamenti, le proposte di modifica degli stessi e dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Articolo 20

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai componenti del Collegio dei revisori dei Conti di Federcasse ed è presieduto dal Presidente di questo. I componenti del Collegio durano in carica quanto il loro mandato di Revisori dei Conti di Federcasse. Ad essi spetta per il loro ufficio lo stesso compenso previsto per il loro ufficio di Revisori dei Conti di Federcasse.

I Revisori esercitano il controllo contabile e in genere la sorveglianza sull'attività del Consorzio e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori assistono alle Assemblee e alle riunioni del Comitato di Gestione.

Articolo 21

Presidente del Comitato di Gestione

Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante del Consorzio. Egli :

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Comitato di Gestione;
- b) adotta le decisioni di ordinaria amministrazione;
- c) vigila sulla corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato di Gestione.
- d) In caso di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Comitato di Gestione, il Presidente - sentiti i Vice Presidenti - può disporre in merito all'assegnazione di rischio alle consorziate con le modalità previste dalla regolamentazione interna. Di tale decisione dovrà essere data comunicazione ai membri del Comitato nel corso della prima seduta utile.

Articolo 22

Direzione

Il Direttore del Fondo è il Direttore Generale di Federcasse; i suoi poteri e le sue attribuzioni sono determinati dal Comitato di Gestione.

Il Direttore provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali e assicura il coordinamento della struttura operativa secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e le direttive degli organi deliberanti.

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione in qualità di segretario.

Articolo 23

Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento del Fondo, sulla base del preventivo deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dall'Assemblea sono ripartite fra le Banche di credito cooperativo consorziate:

- attraverso la quota fissa, uguale per tutte le Banche consorziate, stabilita annualmente dall'Assemblea e, per la parte rimanente,
- secondo quanto previsto dal Regolamento, in conformità con i medesimi criteri di cui ai precedenti art. 5 e 6 del presente Statuto.

In acconto di tali spese, le singole Banche consorziate sono tenute, a richiesta del Fondo, ad eseguire versamenti periodici da conguagliare alla fine dell'esercizio. Le eventuali eccedenze saranno trattenute dal Fondo a titolo di acconto delle spese di funzionamento per l'esercizio successivo.

È in facoltà del Comitato richiedere, anche prima dell'approvazione del preventivo, versamenti in acconto.

Articolo 24

Ruolo del Fondo nell'effettuazione degli interventi

Nell'effettuazione degli interventi di cui all'art. 3, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle Banche di credito cooperativo consorziate, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del Comitato di Gestione, nell'importo di volta in volta determinato con le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 25

Misura e modalità di somministrazione dei mezzi.

I mezzi richiesti dal Comitato di Gestione, ai sensi del precedente Articolo 24, sono somministrati per il tramite di Iccrea Banca, della Cassa Centrale Nord-Est e della Cassa Centrale Raiffeisen, che fungono da Tesorieri del Fondo.

Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare di propria iniziativa sui conti presso di sé esistenti e sulla base delle istruzioni fornite dal Fondo, le somme dovute dalle singole banche di credito cooperativo.

L'ammontare complessivo dei mezzi che ciascuna consorziate è tenuta a fornire al Fondo non può essere superiore all'ammontare calcolato secondo le modalità definite nel precedente art. 5 alla data del 30 giugno o

del 31 dicembre antecedente l'evento di *default*.

L'importo dei mezzi somministrati per l'effettuazione di interventi, al netto delle restituzioni ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, è computato a deconto dell'ammontare di cui al paragrafo precedente.

La somma degli ammontari che le Consorziato sono tenute a fornire al Fondo, secondo quanto stabilito nei due paragrafi precedenti, rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo.

Articolo 26

Rendiconto di gestione

Il Fondo, sulla base del bilancio di esercizio, presenta annualmente a ciascuna Banca consorziata, il rendiconto della gestione effettuata in ordine alle risorse ricevute ai sensi del precedente art. 25 e ai recuperi effettuati.

Articolo 27

Attribuzione dei proventi degli interventi

Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati, sono attribuite alle Banche consorziate secondo le quote di propria competenza, ad esaurimento degli interventi medesimi, ovvero, qualora possibile in relazione alle circostanze, in occasione di riparti anticipati.

Nel periodo intercorrente fra l'erogazione dei mezzi di cui all'art. 25 e le attribuzioni derivanti dall'esaurimento degli interventi effettuati, le somme erogate per gli interventi stessi da parte delle Banche consorziate costituiscono anticipazioni al mandatario, con esclusione di ogni diritto delle stesse consorziate nei confronti delle Banche destinatarie degli interventi.

Articolo 28

Trasmissione di dati e informazioni al Fondo

Le Banche consorziate sono tenute a inviare periodicamente al Fondo i dati e le informazioni ritenute utili per la verifica dei requisiti gestionali richiesti per l'ammissione al meccanismo di garanzia e per la continuità di concessione della stessa ivi compresi i flussi informativi periodici relativi alle segnalazioni di vigilanza. Le modalità di trasmissione al Fondo delle suddette informazioni sono stabilite dal Regolamento.

I dati e le informazioni acquisiti dal Fondo non possono essere comunicati a terzi o divulgati né utilizzati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto.

I componenti degli organi del Fondo e coloro che prestano la propria attività nell'ambito di esso sono vincolati dall'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le notizie, le informazioni, e i dati in possesso del Fondo stesso in ragione della sua attività.

Articolo 29

Esercizio e bilancio annuale

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Gestione provvede a presentare all'Assemblea per l'approvazione una propria relazione sull'attività svolta nell'esercizio e la proposta di bilancio, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti e dall'elenco delle Banche consorziate.

Articolo 30

Comunicazione della partecipazione al Fondo

Le Banche consorziate sono autorizzate a rendere nota la loro partecipazione al Fondo, mediante apposita menzione negli atti e nella corrispondenza, nonché in ogni altra documentazione destinata a terzi, secondo le specifiche indicate nel Regolamento.

Le Banche provvederanno a rendere noti al pubblico la propria partecipazione al Fondo e l'ammontare ed i limiti della garanzia apprestata secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali relative al prestito obbligazionario.

Ogni menzione di cui al primo comma del presente articolo dovrà senza indugio essere eliminata nell'ipotesi di recesso o di esclusione della Banca, a partire dalla data di comunicazione del recesso o di efficacia dell'esclusione.

Del recesso e dell'esclusione il Fondo è autorizzato a dare direttamente notizia al pubblico nelle forme ritenute appropriate alle circostanze.

Articolo 31

Comunicazioni alla Banca d'Italia

I casi recesso di cui all'art. 12 e di esclusione di cui all'art. 13 sono prontamente comunicati a Banca d'Italia.

Articolo 32

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie tra i consorziati, oltre a quelle tra essi e il Fondo che siano relative all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto o siano comunque inerenti alla partecipazione, al funzionamento o a qualunque altro rapporto con il Fondo, sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati d'accordo tra le parti interessate, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma su richiesta della parte più diligente, da comunicare preventivamente a tutte le altre parti interessate.

Articolo 33

Estensioni normative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge.

Articolo 34

Termine dell'attività di concessione delle garanzie

Il Consorzio cesserà di ammettere alla garanzia le emissioni obbligazionarie delle Consorziate dalla data di

avvio operativo del Fondo di Garanzia Istituzionale.